



PROCURAGENERALE della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Pubblica Udienza del 26 maggio 2026

Ricorso R.G. n. 10524/2025; n. 1 del Ruolo
rel. cons. G. Iofrida

Conclusioni motivate del P.M.

I SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

OSSERVA

1. – Innanzi al Tribunale di Venezia, sez. impresa, è stato avviato un procedimento di volontaria giurisdizione promosso da un privato al fine di ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese – rifiutata dal Conservatore presso la C.C.I.A.A. di Venezia-Rovigo – delle domande di rescissione per lesione e di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del proprio padre, nel cui asse patrimoniale sono ricomprese le partecipazioni al capitale sociale di due società di cui l'istante, attraverso l'esperimento di dette azioni, intende divenire proprietario secondo le proporzioni indicate all'art. 542 c.c.

Il Tribunale, con ordinanza del 19.5.2025, ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la questione pregiudiziale avente ad oggetto la risoluzione della seguente questione di diritto: *“se le domande giudiziali, in particolare quelle aventi ad oggetto le quote società, siano iscrivibili nel registro delle imprese”*.

La Prima Presidente della Corte di cassazione, con provvedimento del 10-11.07.2025, ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e, ritenuti sussistenti i caratteri della novità della questione di diritto (poiché essa non è stata mai affrontata dalla Corte di cassazione), della grave difficoltà interpretativa (come dimostrato dall'ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza) e della sua ripetitività, lo ha assegnato alle Sezioni Unite.

2. – Preliminarmente, si osserva che la sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. per il rinvio pregiudiziale, esaminata *prima facie* dalla Prima Presidente, **forma** oggetto di (successiva) valutazione collegiale (Cass. SU n. 15130 del 2024).

Al riguardo, **non** osta all'ammissibilità del rinvio pregiudiziale la circostanza che esso si inserisca nell'ambito di un procedimento non contenzioso, di volontaria giurisdizione, che esita in un provvedimento non ricorribile per cassazione (nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost.).

Infatti, la Corte ha chiarito che il **requisito** della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell'ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare (cfr. Cass. SU n. 11399 del 2024, così massimata: *“Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa”*).

Il rinvio pregiudiziale presenta, invero, in sé la potenzialità, che va dunque favorita, di costituire *“una importante bussola operativa nella ricerca (ragionata e collaborante tra i giudici di merito e la corte di cassazione) di eventuali soluzioni che, attinenti al giudizio ed affrontate a tempo debito, eviterebbero la inutile dispersione della questione giuridica centrale in rinvii interpretativi non sempre finalizzati all'inquadramento sistematico”*. È indubbio, infatti, che, attraverso l'introduzione del rinvio pregiudiziale, viene perseguito e coltivato l'obiettivo di una ulteriore espansione della funzione nomofilattica-uniformatrice della S.C., non solo secondo un'ottica meramente deflattiva rispetto alla generalità del contenzioso, ed in particolare di quello comunque destinato a giungere avanti alla Corte di cassazione, ma anche secondo un'ispirazione più complessiva, in grado di giovare all'intero sistema, apportando ulteriori elementi di razionalità e di coerenza” (cfr. requisitoria di questo Ufficio nel ricorso n. 19676/2023).

Tanto la lettera quanto la *ratio* dell'art. 363-bis c.p.c., infatti, sono tali da fondare una interpretazione non restrittiva della norma, pur sempre avuto riguardo ai requisiti che il Legislatore ha posto: tra i quali, giova ribadirlo, **non** vi è quello della astratta ricorribilità in Cassazione del provvedimento. Il fatto che la Suprema Corte non sia il giudice dell'impugnazione dei provvedimenti aventi natura cautelare o sommaria **non** è sufficiente, pertanto, a far considerare inammissibile, rispetto ad essi, l'esercizio della funzione nomofilattica, qualora sussista un interesse pubblico in grado di reclamarla.

Alla stregua delle ragioni tutte fin qui esposte, quindi, **deve** considerarsi ammissibile il rinvio pregiudiziale anche in casi in cui la decisione del giudice di merito, rispetto alla quale la questione di diritto rinviata alla Cassazione è rilevante, non possa poi pervenire, direttamente o indirettamente, al sindacato impugnatorio della stessa Corte di cassazione (conf. Cass., sez. I, n. 11688 del 2024).

2.1. – Sempre in punto di ammissibilità, la questione presenta il carattere della novità.

Questa Corte, infatti, non si è pronunciata sulla questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale che, perciò, non può dirsi risolta nel senso rilevante per l'art. 363-bis c.p.c., comma 1, n. 1 (Cass. SU n. 12449 del 2024).

Nessun dubbio può, inoltre, sorgere sulle “gravi difficoltà interpretative” legate alla questione di diritto sottoposta all'esame della Corte di legittimità, atteso che il panorama della giurisprudenza di merito (puntualmente richiamato nell'ordinanza di rinvio nonché nel decreto della Prima Presidente) mostra due soluzioni tra loro diametralmente opposte, entrambe sostenute da buone argomentazioni.

Lo stesso deve dirsi quanto al requisito della suscettibilità della questione “*di porsi in numerosi giudizi*” (termine quest'ultimo da intendersi in senso lato: Cass. n. 27111 del 2025), come dimostrato dalle molteplici pronunce di merito espressione dell'uno o dell'altro indirizzo.

2.2. – Dovendo questa Corte limitarsi a prendere in esame il quesito di diritto formulato dal giudice di merito, rispetto al quale la situazione di fatto dallo stesso prospettata viene in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione in ordine alla rilevanza della questione, che costituisce una delle condizioni di ammissibilità individuate dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., deve ritenersi sussistente anche quest'ultimo requisito.

La necessaria pregiudizialità, infatti, deve essere valutata in termini di concretezza e deve costituire un effettivo antecedente logico rispetto alla decisione della causa principale pendente davanti al giudice di merito, cosicché il sindacato di ammissibilità, sotto questo profilo, risulta assai ampio ed incisivo, riguardando il fatto concreto e il merito della decisione.

Peraltro, come si legge in Cass. SU n. 34851 del 2023, “*è ben possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata al Giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, ai fini della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che in via successiva, ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte: sebbene, infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 363-bis, tale principio rivesta carattere vincolante nel giudizio a quo, dev'essere riconosciuta al giudice di merito la facoltà di escluderne l'applicazione, non solo alla luce di modificazioni normative eventualmente sopravvenute alla sua enunciazione, ma anche alla luce degli elementi risultanti da un'istruttoria più approfondita, ove dagli stessi emerga una situazione di fatto difforme da quella tenuta presente nella formulazione del quesito*”.

Ciò posto appare abbastanza evidente che la questione, che costituisce l'oggetto stesso della decisione che il giudice del rinvio è tenuto ad assumere, è

rilevante ai fini della definizione del giudizio nonché incidente sul regime circolatorio delle quote di s.r.l.

3. – L’ordinanza di rinvio pregiudiziale e il decreto della Prima Presidente danno conto della formazione di **due differenti orientamenti** in punto di iscrivibilità nel registro delle imprese delle domande giudiziali. Tale contrasto si è sin qui sempre manifestato nell’ambito di procedimenti che hanno avuto riguardo ad opposizioni all’iscrizione o (come nel caso di specie) al rifiuto di iscrizione.

Secondo un **primo** indirizzo (*ex multis*, cfr., Trib. Avellino, 19 ottobre 2000; Trib. Milano, 13 luglio 2002; Trib. Roma, 19 novembre 2003; Trib. Trento, 1° febbraio 2010; Trib. Varese, 17 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 27 gennaio 2012; Trib. Avellino, 16 settembre 2012; Trib. Lodi, 30 ottobre 2012; Trib. Teramo, 30 giugno 2014; Trib. Venezia, 10 marzo 2017; Trib. Roma, 6 luglio 2017; Trib. Avellino, 8 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 30 ottobre 2019; Trib. Venezia, 23 settembre 2022; Trib. Venezia, 3 luglio 2023; Trib. Bologna, 21 settembre 2023), le domande giudiziali **non** sono iscrivibili nel registro delle imprese per le seguenti ragioni:

1. assenza di una specifica normativa che consente l’iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali, con conseguente violazione, in caso contrario, del principio di tipicità, in virtù del quale è possibile iscrivere nel registro soltanto gli atti o i fatti tassativamente previsti dalla legge e ciò per evitare di costringere i terzi a dover consultare sempre il registro delle imprese, a detrimento dei principi di certezza e sicurezza dei traffici giuridici (art. 2188 c.c. e art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 581/1995);
2. anche a voler accedere all’interpretazione del principio di tassatività che consente l’iscrizione nel registro degli atti o dei fatti che producono i medesimi effetti o effetti modificativi o estensivi di quelli per cui la pubblicità è prevista, non si riuscirebbe comunque a giungere ad una soluzione positiva, posto che le domande giudiziali, di per sé considerate, non hanno alcuno di questi effetti, riconducibili, invece, ai provvedimenti giurisdizionali che le accolgono;
3. la necessità che gli atti o i fatti da iscrivere siano dotati di sufficiente certezza, carattere non riscontrabile nella domanda giudiziale, che è una mera prospettazione di parte, la cui fondatezza deve essere verificata dal giudice;
4. l’assenza per la pubblicità nel registro delle imprese di un principio analogo a quello vigente per la pubblicità immobiliare in forza del quale gli effetti di un’eventuale sentenza favorevole retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (c.d. effetto prenotativo);
5. l’impossibilità di invocare il principio di completezza, in quanto esso nulla dice in ordine a quali condizioni le informazioni contenute nel registro delle imprese dovrebbero ritenersi in astratto complete;
6. l’impossibilità di accedere ad un’interpretazione estensiva dell’espressione “atto di trasferimento” contenuta nell’art. 2740, comma 2, c.c.;
7. l’esclusione di un’ipotetica illegittimità costituzionale posto che – essendo in gioco vicende circolatorie di beni diversi (beni mobili registrati e quote

di s.r.l.) – rientra certamente nella discrezionalità del legislatore assoggettarle a regole in tutto o in parte diverse.

Un **altro** orientamento (*ex multis*, Trib. Milano, 28 marzo 2000; Trib. Milano, 8 marzo 2000; Trib. Milano, 4 aprile 2001; Trib. Roma, 2 maggio 2001; Trib. Milano, 18 dicembre 2001; Trib. Perugia, 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo, 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara, 9 maggio 2005; Firenze, 13 luglio 2005; Trib. Modena, 28 febbraio 2006; Trib. Oristano, 10 maggio 2007; Trib. Alessandria, 27.1.2010; Trib. Milano, 22 dicembre 2010; Trib. Varese, 29 luglio 2011; Trib. Verona, 1° aprile 2012; Trib. Pavia, 16 luglio 2012; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013; Trib. Milano, 17 aprile 2014, poi confermato da Trib. Milano, 4 luglio 2014; Trib. Napoli, 23 aprile 2015; Trib. Foggia, 7 ottobre 2018; Trib. Milano, 10.12.2018) **ritiene**, invece, che possono essere iscritti nel registro delle imprese anche gli atti prodromici a quelli previsti dalla legge e tali sarebbero le domande giudiziali. La tesi si fonda sui seguenti argomenti:

1. il principio generale della trascrivibilità delle domande giudiziali desumibile dal sistema della pubblicità dei beni mobili registrati, categoria a cui possono essere ricondotte le quote di società;
2. la necessità di contemperare il principio di tipicità con quello di completezza, per cui sono iscrivibili non solo gli atti o i fatti espressamente previsti, ma anche quelli per cui l'obbligo di iscrizione sia ricavabile in via interpretativa dal sistema legislativo;
3. potrebbero essere iscritti nel registro delle imprese non solo gli atti espressamente previsti dalla legge, ma anche quelli prodromici, e le domande giudiziali rientrerebbero in tale categoria, poiché il loro accoglimento determinerebbe il trasferimento della quota (in questo senso, l'espressione "atto di trasferimento" – art. 2740, comma 2, c.c. – includerebbe anche gli atti prodromici al trasferimento);
4. una volta ammessa l'iscrizione delle sentenze che accertino la nullità del trasferimento o che lo dispongano ex art. 2932 c.c., va ammessa anche l'iscrizione delle domande giudiziali, in considerazione del fatto che il sistema della pubblicità commerciale mira a rendere trasparenti e conoscibili ai terzi tutte le vicende che possano riguardare la titolarità delle quote, e ciò soprattutto dopo l'abolizione del libro soci per quanto concerne le s.r.l.;
5. in virtù di quanto previsto dall'art. 2470 c.c. sulla risoluzione del conflitto tra acquirenti della medesima quota di s.r.l. e sulla prevalenza dell'acquisto iscritto per primo in buona fede nel registro delle imprese, la disciplina della trascrizione relativa ai beni immobili e mobili registrati e la normativa in materia di pubblicità commerciale avrebbero la medesima finalità, poiché entrambe sarebbero preordinate a risolvere i conflitti tra acquirenti del medesimo bene, cosicché, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, sarebbe necessario estendere i principi del primo sistema al secondo e, in particolare, assicurare la possibilità di conseguire il c.d. "effetto prenotativo";

6. eventuali danni che possano derivare dall'iscrizione di domande giudiziali poi rivelatesi infondate all'esito del giudizio potrebbero pur sempre essere ristorati attraverso la tutela risarcitoria.

4. – La risoluzione della complessa questione di diritto dipende dall'esame dei principi di tipicità (o tassatività, in altra formulazione) e di completezza delle iscrizioni: molti degli argomenti addotti, infatti, a sostegno delle gravi difficoltà interpretative che legittimano il ricorso al rinvio pregiudiziale ruotano, invero, attorno all'individuazione dei confini di questi principi e delle modalità del loro temperamento.

Secondo il primo orientamento, infatti, il principio di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese e degli effetti dell'iscrizione si ricaverebbe con sicurezza dall'art. 2188 c.c. e dall'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 581 del 1995: solo gli atti indicati dalla legge possono e debbono essere iscritti costituendo, così, un *numerus clausus*, tanto che anche con riguardo al contratto preliminare la trascrizione era pacificamente esclusa prima dell'introduzione dell'art. 2645-bis c.c.

Per il secondo orientamento, viceversa, il principio di tipicità delle iscrizioni andrebbe temperato con quello di completezza, per cui sarebbero iscrivibili non solo gli atti o i fatti espressamente previsti, ma anche quelli per cui l'obbligo di iscrizione sia ricavabile in via interpretativa dal sistema legislativo.

Peraltro, secondo una variante di tale impostazione, l'iscrizione nel registro delle imprese finisce per assumere una funzione "prenotativa", assimilabile a quella che governa i principi del sistema di trascrizione nei pubblici registri degli atti relativi a beni immobili, con l'unica differenza che, per questi ultimi, l'effetto prenotativo dell'annotazione pubblicitaria è automatico e consegue senz'altro al fatto stesso della trascrizione, mentre per le quote di società a responsabilità limitata l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese produce effetto prenotativo se congiunta all'elemento della buona fede nell'acquisto (art. 2740, comma 3, c.c.). La pubblicità della domanda giudiziale, consentendo al terzo di venire a conoscenza della circostanza che, relativamente alla titolarità della quota, è pendente una controversia, avrebbe pertanto importanti implicazioni sulla sussistenza del requisito soggettivo in esame. In caso di trasferimento della partecipazione dal titolare apparente ad un terzo, sarebbe infatti sufficiente richiamarsi alla pubblicità della domanda al fine di provare la mala fede di quest'ultimo, garantendo così la posizione dell'attore vittorioso (cfr. Trib. Napoli 15 ottobre 2013, in *www.ilcaso.it*; Trib. Napoli 23 aprile 2015, in *www.expartecreditoris.it*).

Il tema è allora quello della possibilità di un'interpretazione sistematica-evolutiva della disciplina positiva (cd. autointegrazione dell'ordinamento giuridico attraverso il ragionamento analogico) ovvero quello della presa d'atto di una lacuna normativa da rimettere alla responsabilità del potere legislativo (cd. *silentium legis* accettato in quanto tale).

5. – Come si anticipava, la questione dell'iscrivibilità nel registro delle imprese delle domande giudiziali non può che essere risolta a partire dall'interrogativo circa l'esistenza di un principio di predeterminazione normativa degli atti iscrivibili e sull'eventuale portata di siffatto principio di tipicità.

Che tale principio esista nel nostro ordinamento è un dato del quale **non** può seriamente dubitarsi, esistendo numerose indicazioni normative che evocano la necessità che l'iscrizione possieda una solida base legale.

In tal senso deve essere valorizzato **non** solo l'art. 2188 c.c., che ricollega l'istituzione del registro delle imprese alla necessità di provvedere alle iscrizioni previste dalla legge, **ma** anche l'art. 11, comma 6, lett. c), del d.P.R. n. 581 del 1995 che prevede, tra gli adempimenti prodromici all'iscrizione che l'ufficio deve compiere, l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si domanda l'iscrizione a quello previsto dalla legge.

Lo stesso concetto è **ribadito**, poi, dall'art. 14, comma 6, lett. c), del d.P.R. del 1995 in tema di atti soggetti a deposito (anche in tal caso facendosi riferimento agli atti *“per i quali il deposito è previsto dalla legge”*).

Ma la norma maggiormente significativa in tal senso è costituita, a parere dell'Ufficio, dall'art. 2193 c.c. che, nel regolare le conseguenze dell'iscrizione, **limita** l'efficacia tipica di essa ai soli atti *“dei quali la legge prescrive l'iscrizione”*.

Così, solo se la legge prevede la necessità che l'atto venga iscritto, dalla registrazione conseguono gli effetti positivi e negativi (opponibilità dell'atto iscritto ed inopponibilità dell'ignoranza dell'atto iscritto) previsti da tale norma, **donde** l'irrilevanza, a tali fini, di un'eventuale iscrizione atipica o, senz'altro, facoltativa (riguardante, cioè, atti o fatti dei quali la legge non prevede l'iscrizione).

5.1. – E' pur vero che la regola prevista dall'art. 2193 c.c. incrocia l'esistenza di alcune eccezioni (art. 2193, terzo comma, c.c.), **ma**, in disparte la circostanza che anche queste ultime sono circondate da uno stretto principio di tassatività (*“sono salve le diverse disposizioni di legge”*), esse **operano**, naturalmente, non nel senso di consentire l'iscrizione di un atto atipico, ma **solo** nel senso di garantire un particolare regime riguardo ad atti (che sarebbero da iscrivere ma) che non sono stati iscritti (v., ad es., l'ipotesi prevista dall'art. 2297 c.c. circa le conseguenze della mancata iscrizione della società in nome collettivo).

Proprio le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 2193 c.c. sono utili, dunque, per chiarire la ragione del principio di tipicità e della necessità di presidiarne la tenuta: intanto l'ordinamento può far leva sul principio di automatica opponibilità ai terzi dell'atto iscritto, in quanto il terzo sappia anticipatamente che l'atto è soggetto ad un regime pubblicitario, un onere generalizzato di consultazione del registro ponendo un serio ostacolo alla speditezza dei traffici giuridici ed alla celere realizzazione del principio di affidamento; quest'ultimo risulterebbe, insomma, irrimediabilmente compromesso qualora gli effetti di cui all'art. 2193 c.c. venissero fatti discendere

in relazione ad atti dei quali il terzo ignorava incolpevolmente l'avvenuta pubblicazione in casi nei quali la pubblicità non fosse prescritta.

5.2. – Eppure la portata di questo principio è stata **messa in dubbio**, da una parte della dottrina e della giurisprudenza, allo scopo di potenziare la tutela dell'attore riguardo a quelle controverse nelle quali, essendo in discussione la titolarità delle quote societarie, è particolarmente sentita l'esigenza di anticipare al momento della domanda giudiziale l'opponibilità ai terzi dell'iscrizione della sentenza che determini il trasferimento in suo favore, così determinandone la prevalenza rispetto al terzo che abbia, lite pendente, acquistato la stessa quota dal convenuto.

Al fine di realizzare tale interesse si è perciò ipotizzato l'utilizzo del **principio di completezza**, il cui fondamento normativo viene comunemente rinvenuto nell'art. 8, comma 6, d.P.R. n. 580 del 1993, a mente del quale *“La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione (...)”*.

A **rafforzare** la legittimità dell'utilizzo del principio di completezza è stato poi utilizzato l'argomento sistematico per il quale, posto che l'art. 2643 c.c. elenca in modo puntuale e specifico gli atti soggetti a trascrizione, un analogo elenco non si rinviene invece nella disciplina degli atti soggetti ad iscrizione, sicché sarebbe consentito procedere ad iscrizione anche di atti collegati o comunque pertinenti a quelli per i quali singole disposizioni normative la prevedono.

Il principio di completezza è stato, perciò, adoperato innanzitutto per predicare la possibilità di iscrivere atti aventi efficacia modificativa o estintiva di quelli soggetti ad iscrizione, così ammettendosi nella giurisprudenza di merito (cfr. per gli esempi citati, Trib. Roma, 14 gennaio 2005, cit. da Ibba, *Registro delle imprese*, Milano, 2021, p. 71; Trib. Roma 5 febbraio 2001, cit. da Ibba, *ibidem*; Trib. Roma, 2 maggio 2001, in *Soc.*, 2002, 609), ad esempio, l'iscrizione della cessazione dell'incarico del rappresentante comune degli obbligazionisti, la delibera di modificazione delle condizioni di prestito collegato all'emissione di titoli di debito e la risoluzione del contratto di cessione del ramo di azienda.

Già questo primo tentativo di forzatura del principio di tipicità **non** è esente da potenziali criticità, ponendosi, ove si ammetta l'iscrizione degli atti di secondo grado, l'ulteriore problema dell'applicabilità del principio posto dall'art. 2650 c.c. in materia di trascrizione, secondo il quale è necessario, per l'opponibilità della trascrizione dell'atto successivo, che anche l'atto a monte risulti debitamente trascritto (laddove invece, nello specifico caso della procura institoria previsto dall'art. 2207 c.c., il sistema del registro sembra funzionare diversamente).

6. – Ma è chiaro che l'implicazione più rilevante (e che in questa sede maggiormente interessa) del principio di completezza è costituita dalla possibilità, attraverso un suo più intenso dosaggio, di **predicare** l'iscrizione di atti prodromici a quelli per i quali il legislatore prevede l'iscrizione ed il banco di prova più severo

è, in tal senso, certamente costituito dalle domande giudiziali destinate ad incidere sulla titolarità della quota societaria.

L'area degli atti prodromici interessati da tale estensione era originariamente costituita dagli atti di pignoramento, dai sequestri, dagli atti costitutivi di usufrutto e pegno e dagli atti di divisione della comunione e, in relazione ad essi, il legislatore è intervenuto - quanto al primo caso - per ammetterne esplicitamente l'iscrizione (2471 c.c.).

La questione concernente la domanda giudiziale **presenta**, rispetto a queste ipotesi, una indubbia singolarità, giacché, mentre nei casi precedenti il trasferimento finale costituisce un evento più o meno certo o comunque programmabile al momento dell'atto prodromico; invece nel caso della domanda giudiziale l'evento finale costituisce un dato del tutto ipotetico e dipendente dalle incertezze connesse all'accoglimento della domanda.

Non è in discussione, qui, la possibilità di considerare la sentenza di accoglimento equivalente agli atti di trasferimento della quota, per i quali i commi 1 e 2 dell'art. 2470 c.c. prevedono il deposito presso l'ufficio del registro. Ciò che **resta** in dubbio è, semmai, la possibilità non solo di iscrivere la domanda giudiziale (se ed in quanto atto tecnicamente prodromico), ma anche quella di valorizzare tale iscrizione mediante l'effetto prenotativo che la legge riconosce altrove e cioè nell'ambito del sistema della trascrizione (artt. 2652 e 2653 per i beni immobili e artt. 2690 e 2691 per i mobili registrati).

In senso **ostativo** rispetto all'ipotizzata interpretazione estensiva **milita** tuttavia il fondato timore che, allargando la categoria degli atti prodromici, si determinerebbe un allargamento a macchia d'olio di una categoria che già getta un'ombra sul principio di tipicità: espandendo l'area degli atti prodromici al di là dell'originaria cerchia di negozi per i quali esso è stato concepito (caratterizzati, come detto, dall'esistenza di una certa "realità" o dall'esistenza di un vincolo di indisponibilità derivante dalla sufficiente certezza circa il futuro trasferimento), dovrebbe giungersi ad ammettere l'iscrivibilità, con gli effetti previsti dall'art. 2193 c.c., dei contratti preliminari di cessione -per i quali, ove aventi ad oggetto beni immobili, è stato necessario lo specifico intervento del legislatore (2645 bis c.c.)- o di altre situazioni di carattere preparatorio come le opzioni ed i patti di prelazione tra soci, creando così veramente grossi dubbi circa la tenuta del principio di tipicità.

6.1. – Nel senso della soluzione negativa **depone** poi l'impercorribilità dell'applicazione analogica, attesa l'indubbia natura eccezionale delle norme che regolano la trascrizione delle domande giudiziali: di tanto si mostra persuasa anche questa Corte, quando afferma che *"La domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata non è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., benché essa tenda comunque ad un giudicato che necessariamente presuppone l'autenticità delle sottoscrizioni, e ciò in considerazione del fatto che le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla*

trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse. Ne consegue che se una domanda di tal genere viene comunque trascritta, essa non può produrre l'effetto di prenotazione in vista di una futura trascrizione della scrittura privata posta a fondamento della pretesa" (Cass. n. 17391 del 2004; nello stesso senso, v. Cass. n. 10434 del 1993).

Del resto, non può non condividersi in proposito l'opinione di chi, mostrandosi contrario all'applicazione analogica delle norme riguardanti il sistema pubblicitario immobiliare al registro che pubblicizza le vicende dell'impresa, ha sottolineato l'**inesistenza** di una mappatura genetica comune alle due fattispecie, in quanto il primo pubblicizza vicende relative a beni, mentre il secondo palesa situazioni giuridiche relative all'impresa.

Come pure, sempre a conferma della scarsa plausibilità del ragionamento analogico in *subiecta materia*, **depone** la considerazione che quando il legislatore ha inteso permettere l'iscrizione di una domanda giudiziale nel registro è intervenuto con una norma ad hoc (ed in tal senso l'esempio più eclatante è costituito senz'altro dalla domanda di arbitrato ex art. 838 ter c.p.c.).

Condivisibile, sempre nella stessa direzione, appare poi l'idea secondo la quale, potendo l'interpretazione analogica operare solo in presenza di un'effettiva lacuna dell'ordinamento, nel caso in esame **non** vi sarebbe alcun vuoto da colmare, trovando la situazione in esame una compiuta regolamentazione nell'art. 111, comma 4, c.p.c.

In particolare, questa norma, dopo aver affermato il principio di opponibilità *ultra partes* del giudicato inerente al bene litigioso trasferito in corso di causa, **fa salve** le norme sulla trascrizione e quelle sull'acquisto in buona fede dei beni mobili.

Ne consegue che, **esclusa** la possibilità di assimilare le quote societarie ai beni immobili ed ai mobili registrati, **non** resterebbe che ricondurre l'ipotesi in esame al criterio regolatore previsto per i beni mobili (che non a caso costituisce lo stesso criterio previsto dall'art. 2470, comma 3, c.p.c., in tema alienazione della quota da parte dello stesso autore in favore di più acquirenti), sicché **non** vi sarebbe alcun bisogno di predicare l'estensione analogica delle norme riguardanti la trascrizione delle domande giudiziali proprio perché la soluzione del conflitto è normativamente affidata al modello della buona fede, inteso come unico criterio idoneo a sterilizzare l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo acquirente.

7. – Esclusa dunque la percorribilità di interpretazioni estensive o fondate sul ragionamento analogico, **resta** da verificare la fondatezza dell'idea, avanzata da quelle pronunce favorevoli all'iscrizione delle domande giudiziali, che fa leva su norme interne al sistema dell'iscrizione, le quali fonderebbero non solo la possibilità di procedere all'iscrizione, **ma** garantirebbero anche un'efficacia prenotativa non dissimile da quella prevista dalle norme sulla trascrizione delle domande relative a beni immobili o mobili registrati.

Si tratta, in particolare, dell'art. 2470 c.c., il quale, dopo aver previsto nei primi due commi che il trasferimento della partecipazione ha effetto verso la società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, al secondo capoverso **prende** in considerazione il fenomeno della doppia alienazione, affermando la prevalenza della prima iscrizione effettuata in buona fede allorché vi sia da risolvere il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore.

Secondo l'interpretazione in esame, dunque, l'iscrizione della domanda giudiziale consentirebbe all'attore vittorioso, che nel corso del giudizio abbia visto un terzo acquisire dal convenuto la quota controversa, di beneficiare del criterio di risoluzione del conflitto indicato da tale norma, in quanto l'esistenza della pubblicità della domanda giudiziale farebbe ricadere il terzo in una situazione di indubbia mala fede.

7.1. – L'adesione a questa soluzione implicherebbe, tuttavia, il superamento di ostacoli che non paiono, a parere di questo Ufficio, agevolmente sormontabili.

In primo luogo, la tesi in esame **appare** viziata da una chiara petizione di principio, in quanto assume come presupposto (l'iscrivibilità della domanda) ciò che, invece, andrebbe dimostrato.

Certo, potrebbe pur sempre ritenersi che l'iscrizione della domanda non avrebbe in tal caso una funzione prenotativa diretta (in quanto la prevalenza dell'attore vittorioso non deriverebbe dalla retroazione degli effetti dell'iscrizione della sentenza, ma dal meccanismo autonomamente disposto dal terzo comma dell'art. 2470 c.c.), **ma** di mera pubblicità notizia (che sarebbe sufficiente a porre automaticamente il terzo in una posizione di conoscenza-conoscibilità dell'esistenza di una domanda).

Ma anche in tal caso dovrebbe pur sempre rinvenirsi una norma che consenta l'iscrizione della domanda giudiziale avente un tale e più limitato effetto.

Maggiori dubbi, poi, **riguardano** l'effettiva identità delle due strutture normative che vengono poste a confronto: la questione controversa, infatti, attiene all'iscrizione della domanda giudiziale che dovrebbe consentire all'attore di prevalere sul terzo avente causa dal convenuto, mentre l'art. 2470, terzo comma, c.c., disciplina il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore.

Tale ultima circostanza, in realtà, **non** si realizza nel primo caso, nel quale il conflitto non è orizzontale (come nell'ipotesi regolata dalla norma), ma verticale, vertendo non tra più aventi causa dallo stesso venditore, ma tra l'attore (che assume di essere titolare della quota e tale forse lo diventerà per effetto della sentenza) ed il terzo avente causa dal convenuto.

8. – Ad ulteriore conferma dell'incondivisibilità della tesi in commento gioca, poi, l'ulteriore circostanza che l'applicazione del comma 3 dell'art. 2470, c.c. alla questione in esame **comporterebbe** l'automatica prevalenza dell'attore e

l'impossibilità per il terzo di invocare una prevalenza acquisita ai sensi di tale norma: se l'art. 2470 c.c. realmente consentisse (anche nella più ridotta prospettiva della pubblicità notizia) di iscrivere la domanda giudiziale, l'attore, al momento dell'iscrizione, finirebbe per essere sempre l'autore della prima iscrizione operata in buona fede, sicché il terzo (che acquistasse lite pendente) non avrebbe mai la possibilità di invocare analogo criterio per vantare la propria prevalenza. Ove il legislatore, insomma, avesse voluto realizzare tale risultato, avrebbe certamente **affermato direttamente ed esplicitamente** l'iscrivibilità delle domande giudiziali e non concepito (come è invece avvenuto) una norma che lascia aperta a qualsiasi soggetto la possibilità di prevalere in quanto primo iscrivente in buona fede.

8.1. – Restano poi del tutto inalterate le perplessità circa le reali conseguenze che dovrebbero discendere in capo al terzo da un'eventuale conoscenza dell'avvenuta iscrizione della domanda giudiziale: se, infatti, ad un'iscrizione effettuata ai sensi della norma in esame deve assegnarsi (non una funzione prenotativa diretta, come già precisato), ma solo quella propria di un "campanello di allarme" circa l'esistenza di una controversia sulla titolarità della quota, o si dice (soluzione assai opinabile) che il terzo versa automaticamente in una situazione di mala fede, o si riconosce (più fondatamente) che quella in cui si trova il terzo è una situazione di semplice dubbio.

Come osservato da autorevole dottrina, infatti, la massima giurisprudenziale che dichiara il dubbio incompatibile con la buona fede (v. ad es. Cass. n. 26400 del 2009) è rigorosamente esatta, **ma solo** se riferita al dubbio in senso proprio, mentre ove l'iniziale stato di incertezza venga vinto attraverso una netta negazione di una delle possibilità opposte ovvero accreditando come più probabile una delle due realtà rappresentate, l'esistenza della buona fede non può essere messa in discussione.

Ebbene, ammettendo la possibilità per l'attore di procedere all'iscrizione della domanda giudiziale, si dovrebbe attentamente indagare la situazione psicologica del terzo, verificando se abbia acquistato persistendo in una situazione di dubbio grave circa la reale fondatezza della domanda, **oppure** abbia acquistato dopo aver sciolto la situazione di dubbio perché persuaso dell'infondatezza della pretesa, pervenendosi però in tal modo ad una soluzione che lascia spazio a consistenti ambiti di incertezza del tutto contrari alle esigenze poste a presidio del regime pubblicitario.

9. – In conclusione, dovendo fornirsi una risposta al quesito posto attraverso il rinvio pregiudiziale, questo Ufficio ritiene che la soluzione più corretta sia quella che, tenendo ben salda la premessa fondata sul principio di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione, **intende** il principio di completezza non come fattore moltiplicativo delle fattispecie iscrivibili, ma solo come criterio ispiratore nella gestione e divulgazione dell'informazione veicolata attraverso l'iscrizione, assicurando l'eshaustività della pubblicazione in relazione a tutti i dati previsti dalla legge.

D'altronde, gli argomenti utilizzati per avallare l'opposta tesi dell'iscrivibilità delle domande giudiziali o pervengono a soluzioni che lasciano spazio a pericolosi **ambiti di incertezza** (come avviene, in particolare, per quello che fa leva sull'interpretazione estensiva del concetto di atti prodromici), o **partono** da presupposti difficilmente accettabili (quanto alla possibilità di operare un ricorso all'applicazione analogica delle norme sulla trascrizione), o, infine, **utilizzano** norme che non fondano in modo chiaro ed evidente la soluzione affermativa (come avviene quanto all'utilizzo dell'art. 2470 c.c.).

L'unico criterio effettivamente utilizzabile per risolvere il conflitto tra l'attore ed il terzo avente causa dal convenuto **resta**, dunque, solo quello fondato sulla verifica dello stato psicologico del terzo, valutando se l'acquisto sia avvenuto in quella situazione di buona fede sottesa alla disciplina dell'art. 111, quarto comma, c.p.c., dovendo in tal caso la tutela dell'attore trovare riscontro solo ed eventualmente (e nei confronti del convenuto) sul piano risarcitorio.

P.Q.M.

chiede che le Sezioni Unite della Corte affermino il seguente principio di diritto: *“il sistema pubblicitario garantito dal registro delle imprese, ispirato ai principi di tipicità e tassatività degli atti iscrivibili, non ammette la possibilità di iscrivere con effetti prenotativi le domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento delle quote societarie, nemmeno potendosi pervenire alla soluzione affermativa attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 2470 c.c. o una non consentita applicazione analogica delle norme in materia trascrizione”*.

Roma, 29 aprile 2026.

I Sostituti Procuratori Generali

Stanislao De Matteis e Aldo Ceniccola